



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA SINDACALE

N. 294 del 26/02/2018

ORDINANZE E DECRETI

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO, IVI COMPRESI GLI ISTITUTI UNIVERSITARI E ASILI NIDO, UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 27/02/2018, PER EMERGENZA NEVE/GHIACCIO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 ad oggetto “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” individua, tra l’altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all’art. 15, stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza, nell’ambito del territorio comunale, assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 108, conferma quanto sopra e attribuisce, altresì, al Sindaco l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

VISTA la Legge della Regione Marche n. 32 dell’11 dicembre 2001 e le relative delibere regionali in materia;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 291 del 26/02/2018, con la quale è stata disposta la chiusura, per il giorno 26 febbraio 2018, delle scuole pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti universitari e asili nido, ubicati nel territorio comunale, per le avverse condizioni meteorologiche che interessano l’intero territorio comunale;

VISTA l’evoluzione dell’emergenza meteo attualmente in corso;

RILEVATE, attraverso la consultazione degli Uffici e dei Servizi competenti (Protezione Civile, Lavori Pubblici, Vigilanza Urbana, Pubblica Istruzione, Amministrazione Provinciale e la Start Spa) le obiettive difficoltà nei collegamenti viari tra il capoluogo ed i centri abitati delle frazioni dove risiede parte della popolazione scolastica con conseguente pericolosità che riguarda sia i mezzi di trasporto, sia le persone;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, di ripristinare, nel migliore dei modi i collegamenti viari e di consentire la più adeguata riattivazione dei plessi (rimozione ghiaccio e verifica del regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento);

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed avvalendosi di tali poteri per l'adozione urgente dei provvedimenti suddetti;

VISTO l'art. 12 Legge 14.02.1992 n. 225;

ORDINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, la chiusura di tutte le scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti universitari e gli asili nido, ubicati nel territorio comunale di Ascoli Piceno, nella giornata di **martedì 27 febbraio**, precisando che trattandosi di chiusura delle scuole e non di mera sospensione dell'attività didattica, il personale docente e non docente non dovrà recarsi nei rispettivi plessi scolastici;
- altresì, che ciascun Dirigente scolastico sarà tenuto a consentire, nella giornata di domani 27 febbraio 2018, l'accesso del personale comunale e di Ascoli Servizi Comunali, all'interno dei plessi scolastici, così da consentire, nelle pertinenze scolastiche, le operazioni di rimozione del ghiaccio e la verifica del regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento

DISPONE

1. di inoltrare, tramite PEC, la presente ordinanza, per le scuole pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti universitari e gli asili nido, ubicate nel territorio comunale, ai Dirigenti scolastici, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno, al rettore dell'Università di Camerino con sede ad Ascoli Piceno, demandando ai Sigg. Presidi e Direttori Didattici l'esecuzione della presente ordinanza;
2. di comunicare, via e mail, la presente Ordinanza, ai Dirigenti Comunali, ciascuno per i conseguenti adempimenti;
3. di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Civica Residenza, 26 febbraio 2018

IL SINDACO
avv. Guido Castelli